



Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di una serie di campagne pubblicitarie cross-mediali principalmente legate ai progetti Olimpici di respiro nazionale, nonché supporto sui progetti in cui la Direzione Marketing Coni Servizi è coinvolta.

CIG 7737530BBD - R.A. 084/18/PN

Capitolato tecnico e speciale d'appalto

Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di una serie di campagne pubblicitarie cross-mediali di respiro nazionale principalmente legate ai progetti Olimpici, nonché supporto sui progetti in cui la Direzione Marketing Coni Servizi S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Coni Servizi") è coinvolta.

La descrizione dettagliata degli interventi che concorrono a formare l'oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che saranno impartite dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del Contratto Coni Servizi, è meglio specificata nei seguenti documenti allegati al presente Capitolato tecnico e speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato"):

- Allegato 1 "Incarico e Brief di Gara";
- Allegato 2 "Approccio Strategico".

2. Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di mesi 24 e decorrerà dalla data di comunicazione avvio delle attività.

3. Importo

L'importo totale posto a base di gara è pari a € 460.000,00 (quattrocentosessantamila/00) Iva esclusa.

4. Oneri ed obblighi del fornitore e diritti di Coni Servizi

Il fornitore deve eseguire le prestazioni contrattuali in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all'apprestamento ed all'organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d'arte.

Il fornitore prende atto e conferma che la conclusione del contratto non determina, in nessun caso, l'assunzione da parte di Coni Servizi di obblighi di qualsiasi natura e genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del fornitore, salva l'applicazione dell'art. 1676 del Codice civile e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Il fornitore è tenuto:

- a) a garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività contrattuali e che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite dal contratto, a regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge;
- b) a osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori;
- c) a non avvalersi di persone che siano alle dipendenze di Coni Servizi per l'esecuzione del contratto;
- d) a comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- e) a informare il personale che Coni Servizi è soggetto estraneo rispetto al proprio rapporto di lavoro, per cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti di Coni Servizi, salvo quanto previsto dalla legge;
- f) a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione, l'assicurazione nella qualità delle prestazioni;
- g) a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

h) uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico di Coni Servizi in vigore;

Il Fornitore prende atto e conferma che il CONI Servizi acquisisce la proprietà piena ed esclusiva di tutti i prodotti realizzati nell'ambito della campagna di comunicazione senza alcuna condizione o limitazione sia per la diffusione sull'intero territorio nazionale che internazionale che su qualsiasi mezzo, sia per la realizzazione di altro materiale informativo.

A tutela dei diritti di CONI Servizi sulla creatività realizzata, il Fornitore si impegna a depositare, nelle modalità ritenute più opportune, a proprie spese, la pre-emption della creatività stessa.

Il Fornitore, inoltre, deve garantire a proprie spese la liberatoria dai diritti su tutti i prodotti e i materiali realizzati, illimitata nel tempo, per consentire il loro utilizzo/diffusione in ogni momento e modalità ritenuti opportuni, assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di eventuali diritti vantati da terzi, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni.

Infine, il Fornitore si impegna a consegnare, a proprie spese, il master dei prodotti su supporti professionali e di comune utilizzo, secondo gli standard correnti per ogni singolo mezzo.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

5. Obblighi di riservatezza

Il fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni relative all'organizzazione e ai metodi di produzione di Coni Servizi di cui vengano a conoscenza, per effetto del contratto o in relazione ad esso.

Il fornitore è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte di Coni Servizi medesimo per effetto del contratto o in relazione ad esso, ovvero quelli di cui venga a conoscenza in esecuzione dello stesso.

Il fornitore è obbligato altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso di Coni Servizi - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi.

La suddetta autorizzazione è condizionata all'indicazione, da parte del fornitore, dell'oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni.

È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con Coni Servizi nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

I predetti dati ed informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto.

Salvo che non sia espressamente autorizzato da Coni Servizi a seguito di specifico accordo, è fatto divieto al fornitore di apporre sulle schermature dei ponteggi eventualmente necessari, e/o sulle apparecchiature utilizzate per l'esecuzione del contratto, messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo o natura, ivi compresi quelli che, mediante l'utilizzazione di loghi o immagini, possano essere ricondotti ad un determinato produttore ed anche in assenza di indicazione del relativo marchio.

In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

6. Penali

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o non conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri allegati di gara, Coni Servizi



applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino a 10.000,00 (diecimila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Nei casi sopra previsti Coni Servizi procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando al fornitore un termine di 5 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, Coni Servizi adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al fornitore.

Coni Servizi potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo al fornitore ovvero avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nei precedenti paragrafi non pregiudica l'ulteriore diritto di Coni Servizi di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero a Coni Servizi dall'inadempienza del fornitore.

[FINE DEL DOCUMENTO]